

STATUTO

WE4YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA FATA
MORGANA 2/C

Numero REA: RC - 204165

Codice fiscale: 03011770801

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 21778 di Raccolta	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"WE4YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA , ai sensi della legge 381/1991, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter di disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata: "WE4YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a norma di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - La cooperativa, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferi-	

mento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. La società intende operare quale cooperativa a mutualità prevalente, in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c. in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici (di cui, tra l'altro al regolamento sopra citato), **ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91**, ispirandosi ai principi del movimento cooperativo mondiale (mutualità, democraticità, collaborazione, spirito comunitario, impegno, solidarietà e legame con il territorio), intende organizzare un'impresa che persegua scopi sociali, economici, educativi, ricreativi e culturali operando anche in stretto contatto con lo Stato e gli Enti pubblici. Il tutto avvalendosi delle risorse fisiche, professionali, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti) partecipano all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento di tali scopi la società è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

La società intende offrire servizi per la comunità in generale, con particolare attenzione al servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi, ove

per servizi connessi si intende: la messa a disposizione di alloggi; l'erogazione di pasti; la gestione amministrativa degli ospiti; l'assistenza generica alla persona compresi i servizi per l'integrazione, la mediazione linguistica, l'informazione normativa, il primo orientamento ed assistenza alla formazione della richiesta di protezione internazionale, l'assistenza sanitaria da effettuarsi presso i presidi sanitari territoriali; il servizio di pulizia ed igiene ambientale, la raccolta dei rifiuti prodotti, la lavanderia, la fornitura di beni, biancheria e abbigliamento adeguato alle stagioni, la fornitura di prodotti per l'igiene personale.

La società potrà inoltre fornire: assistenza alle vittime di calamità, profughi, incluso l'allestimento di strutture di rifugio temporanee; accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari; strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati; attività di beneficenza, raccolta fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza sociale; gestione di strutture ricettive in genere allo scopo di fornire ricovero e alloggio a categorie disagiate di ogni genere.

La società porterà avanti la creazione di servizi per i minori, le famiglie, i soggetti svantaggiati, promuovendo un insieme di attività culturali, ricreative, sanitarie, assistenziali, di consulenza, di formazione professionale, di orientamento e di istruzione e di insegnamento delle lingue. La società pertanto si propone di organizzare e gestire centri ricreativi e culturali che fungano come spazio di incontro e di accoglienza, per promuovere e programmare attività ricreative e di socializzazione per un proficuo impiego del tempo libero; offrire servizio di baby/sitting e baby/parking agevolan-

	do le lavoratrici madri e non solo; offrire un servizio di animazione, intrat-	
	tenimento ed organizzazione per feste di compleanno ed altre ricorrenze;	
	offrire servizi agli anziani con programmi di assistenza domiciliare e ge-	
	stione di servizi riabilitativi, ricreativi e socio-assistenziali, di mobilità assi-	
	stata ed agevolata.	
	Le dette attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti	
	internazionali.	
	La società potrà, in correlazione con le attività sopra elencate, organizzare	
	e gestire attività, servizi ed eventi aventi come finalità il miglioramento	
	della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e la creazione di nuovi	
	servizi, in particolare nel settore delle guide turistiche; promozione ed or-	
	ganizzazione di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa,	
	della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre mani-	
	festazioni artistiche; promozione delle attività sportive e gestione di im-	
	pianti sportivi. Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzionar-	
	si con gli enti locali, con le regioni e con qualsiasi altra istituzione ed orga-	
	nismo nazionale ed internazionale, a carattere pubblico o privato.	
	La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le	
	operazioni necessarie, utili o connesse al raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività	
	prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assu-	
	mere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed al-	
	tre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo	
	gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e parteci-	
	pazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi og-	

6 di 34

	delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni	
	esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimen-	
	to delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa intende beneficiare di tutte le leggi in materia di coopera-	
	zione, invocando ogni agevolazione e richiedendo ogni contributo o bene-	

ficio diverso previsto da leggi regionali, nazionali e dell'unione europea emanate ed emanande.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, aziende e società che svolgano attività analoghe o comunque connesse o accessorie: dare adesioni e partecipazioni alle associazioni di categoria del movimento cooperativo e ad enti ed organismi economici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; partecipare con i propri prodotti ad esposizioni, in Italia ed all'Estero, con allestimento di stando propri: promuovere e gestire corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nei settori di attività, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di occupazione.

La Cooperativa non può esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:

a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

	b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbia-	
	no una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza pro-	
	fessionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamen-	
	to al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo;	
	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui	
	potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo-	
	perative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutua-	
	listico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economi-	
	ca della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	

	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano	
	a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovi-	
	no, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati eco-	
	nomici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento) cadauna che si	
	propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale	
	non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice civile;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto,	
	delibera sulla domanda e comunica al richiedente la propria deliberazione.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito	

al ricorso è inappellabile.

I soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c.

ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

ART. 8 - I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

ART. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni ecc.

ART. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a

norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei con-fronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ART. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso

presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da loro effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci o-ve versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-

tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-

tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART.19 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di **euro 100,00 (cento)**. Nessun so-

17 di 34

ART. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e

	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	ART. 22 - L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni an-	
	no. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	
	vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	
	con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, entro	
	centottanta giorni nei casi previsti dalla normativa vigente.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	

	che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui al-	
	l'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa	
	aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima	
	ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In di-	
	fetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	

21 di 34

centuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 23 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-

	pradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L' Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	ART. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	

	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci qualora nominati;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre- da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma- terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal- la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del- la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il- lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem- blea che deve discuterli.	
	ART. 26 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi- naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'as-	

semblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 28 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-

re attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 29 - L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 - La Società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore unico o da due o più amministratori con poteri da esercitarsi in forma congiunta o disgiunta; o a maggioranza, secondo quanto sarà stato stabilito in sede di nomina.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascuno di essi può opporsi alla operazione che l'altro voglia compiere prima che sia compiuta. In caso di opposizione decide l'assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di consiglieri con **un minimo di tre membri**, eletti dall'assemblea la quale nomina il Presidente e il vice - presidente. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli

	amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci coopera-	
	tori.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'as-	
	semblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività colle-	
	giale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	Società.	
	Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comi-	
	tato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da consegnare a	
	mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, an-	
	che un giorno prima, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esi-	
	stenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze so-	
	no valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo amministrativo:	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobilia-	
	ri, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, e-	
	stinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazio-	
	ne in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà at-	
	tribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il diret-	
	tore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della leg-	

	ge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato , salvo dimissioni o revoca (salvo che in sede di nomina sia stata fissata la durata in carica) e i suoi membri sono rieleggibili. Si applicano in ogni caso le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.	
	ART. 31 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ART. 32 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Gli stessi poteri ha l'Amministratore Unico; Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	Il Presidente o, in alternativa, l'Amministratore Unico o l'amministratore munito di poteri di rappresentanza perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 33 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche indivi-

duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 36 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti

od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli art. 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito negativo della detta procedura la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 39 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-

33 di 34

[illegible]